 PROTOCOLLO D' INTESA	
 TRA IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO	
 E LA FONDAZIONE "ANTONINO CAPONNETIO"	
 Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia ed avente ogni valor	a
 di legge tra le sottoscritte parti:	
IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, con sede in Roma, Largo Lauro de Bosi	5
n. 15, Partita IVA 00993181007, di seguito denominato "CONI", in persona de	1
 Dr. Giovanni Malagò, nato a Roma il 13/3/1959 nella sua qualità di Presidente	,
 che agisce in virtù dei poteri conferitegli dalla legge e dallo statuto;	
E	
LA FONDAZIONE "ANTONINO CAPONNETTO" con sede legale in VIA BALDASSERONI 25 5010	
FIRENZE FI, Partita IVA e Cod. Fiscale 94104280485 qui di seguito denominata	ı
 "Fondazione", in persona del Presidente Salvatore CALLERI, nato a Catania i	<u>.</u>
1/10/1966 e residente in Firenze Via del Chirlandaio, 19;	
di seguito per brevità definite, congiuntamente come, le "Parti" o ciascuna	
 individualmente come "Parte",	
PREMESSO CHE	S h
IL CONI	
- in qualità di Ente Pubblico preposto al governo dell'attività sportiva nazio-	. Le
nale, è "autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive	
intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo	
 e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale";	hul
- in conformità con i principi sanciti dalla Carta Olimpica, detta i principi	
The same of the sa	

	fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela delle	a
	salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgi:	-
	mento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nel pieno rispetto delle	
	regole e della legalità;	
	- nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la di-	
	mensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare	
,	sociale, educativa e culturale;	
-	LA FONDAZIONE "ANTONINO CAPONNETIO"	
	- costituita da soggetti privati e persone fisiche è un associazione apartitica	,
	aconfessionale e senza fini di lucro, sorta alla morte del giudice, padre de	L
	pool antimafia di Palermo, con l'intento di proseguirne l'opera, ed è tesa a	a
	diffondere il rispetto delle regole, e la conoscenza dei valori e dei princip	i.
	della Carta costituzionale su tutto il territorio nazionale, nell'approfondi-	
	mento dei fenomeni dell'illegalità e delle infiltrazioni della criminalità or	
	ganizzata;	
	- intende rivolgere la propria azione al mondo dello sport per promuovere le	
	sviluppo di una cultura della legalità in grado di affermarsi a tutti i livell	
	e di coinvolgere i principali soggetti preposti alla formazione dei giovani	
	quali gli operatori sportivi (tecnici, dirigenti, istruttori) insieme alle fa-	18
	miglie;	
		6.41
	- elabora progetti dedicati alla sensibilizzazione dei giovani e all'informa-	
	zione dei cittadini, grazie ai quali promuove il protagonismo di ragazze e	
	ragazzi proponendo temi e questioni sulla legalità in tutti i suoi aspetti d	<u>a</u>
	approfondire e dibattere con amministratori e cittadini, quale esercizio d	i.

	democrazia partecipata e di cittadinanza attiva, per giungere a soluzioni con	
	divise dei problemi di interesse collettivo.	
	CONSIDERATO	
	- che i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell'UNESCO e le Diret	
	tive comunitarie costituiscono un quadro di riferimento generale in cui collo	
	care il rispetto delle regole e l'educazione alla legalità;	
	- che le Parti riconoscono il ruolo e il valore insostituibile affidato allo	
	sport nella formazione delle giovani generazioni affinché crescano come citta	
	dini maturi e consapevoli dei propri diritti e doveri, assumendo la cura de	
	bene comune quale impegno civile effettivo e divenendo custodi attenti e affi-	
	dabili della nostra democrazia;	
	TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO	
	tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:	
	ART. 1) PREMESSE	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	ART. 2) OGGETTO	
	Con il presente Protocollo d'Intesa (di seguito, il Protocollo) le Parti, ne	ı Ç
	quadro delle rispettive competenze e finalità statutarie, convengono di promuo-	<u> </u>
	vere forme di collaborazione atte a favorire la realizzazione di programmi d	<u>i</u>
	intervento ed iniziative a favore dalla cultura della legalità.	Cp -
	Le Parti convengono inoltre di promuovere forme di collaborazione nel mondo	
	dell'associazionismo sportivo per favorire una conoscenza aggiornata della mafia	a - / /
	e delle altre forme di criminalità organizzata, della loro storia e trasforma-	
	zione, dello sviluppo delle loro attività nonché della ramificazione dei loro	
	interessi e insediamenti, dei meccanismi attraverso i quali esse inquinano i	L

5	funzionamento delle istituzioni e alterano il civile e democratico svolgiment	•
	della vita pubblica, della storia dell' antimafia e della relativa legisla	
	zione.	
	In particolare, le Parti, ciascuna nel rispetto delle proprie competenze, s	1
	impegnano a:	
	- promuovere un programma pluriennale di attività per la diffusione dell	a
	cultura della legalità e del rispetto delle regole e della conoscenza della	
	Carta costituzionale;	
	- favorire la diffusione nel mondo dello sport dei progetti educativi elabo	
	rati in collaborazione con la fondazione Antonino Caponnetto, ricercando la	
	partecipazione di dirigenti, staff tecnici, allenatori e genitori alle at	-
	tività organizzate;	
	- sostenere quei progetti che, all'interno delle organizzazioni sportive e in	n .
	collaborazione con esse, sono volti a promuovere in modo diretto la forma-	<u>-</u>
	zione del cittadino e la conoscenza dei principi e dei valori della Costi-	-
	tuzione;	
	- realizzare iniziative formative ed informative che abbiano per obiettivo	. 9
	la diffusione della cultura delle regole, della cura delle Istituzioni de	
	mocratiche e della promozione e approfondimento dei valori della legalità;	
	- organizzare incontri, seminari, dibattiti sui temi in premessa; iniziative	
	che potranno essere anche concordate con il CONI, società, università e	3 John 19
	ricerca, o sulla base di progetti educativi elaborati autonomamente dalle	
	singole strutture.	

	ART. 3) DURATA	
-	Il presente Protocollo ha la durata di anni 3, a partire dalla data di sotto	
9	scrizione e alla scadenza potrà essere rinnovato per espressa determinazione	9
	scritta delle parti.	
-	ART. 4) COMITATO PARITETICO	
	Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo e per consentir	
	Tel 14 Tellishing degri directivi ilmedia ila 110000110 e per constanti	
	la pianificazione strategica degli interventi in materia, è costituito un Co-	
	mitato paritetico composto da due rappresentanti per ciascuna delle Parti (a
		· ·
	coordinato da un rappresentante della Fondazione.	
	Per la partecipazione al Comitato non sono previsti compensi, emolumenti, in	_
	dennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denomi-	<u>-</u>
	nate.	
	ART. 5) CONTRATTI ATTUATIVI	
A		9
	le Parti convengono che le iniziative ed i programmi previsti per l'attuazione	
	del presente Protocollo saranno oggetto di specifici contratti attuativi in cu	L
		9
	saranno altresì disciplinati i reciproci obblighi e responsabilità.	£0
	ART. 6) RISOLUZIONE	
	Il Protocollo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraent	. 0
	II IIOCCCITO podra essere IIsorio III ogii mamerico quatora dilo dei carittaeria	XW
	dichiari l'impossibilità di proseguire la collaborazione, da comunicarsi co	2
	lettera per posta raccomandata con a.r. presso le sedi delle Parti.	
	ART. 7) FORO COMPETENTE	
	In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del Protocollo, che	3
	non si nossa risoluene in uia amichanola, il Form commetante carrà cualla di	
	non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello d	-
	non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello d' Roma.	

ART. 8) DISPOSIZIONI GENERALI	
Del Protocollo saranno redatti due originali, di cui ogni Parte conserverà u	1
esemplare.	
Qualsiasi modifica al Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto	0
firmato dalle Parti. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del Protocol-	_
lodovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata a.r. (o d	
 corriere espresso con ricevuta di ritorno) indirizzata a:	
- Fondazione "Antonino Caponnetto", Via Baldasseroni 25 - 50100 Firenze	
- al CONI, Piazza Lauro De Bosis n. 15, 00135 Roma.	
ART. 9) PUBBLICAZIONE Della stipulazione del Protocollo verrà data pubblica informazione attraverso)
gli strumenti ritenuti più idonei dalle Parti, previa autorizzazione scritta	1
sulla modalità di comunicazione.	
E' fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo l'abbinamento della	1
denominazione e del logo senza la preventiva approvazione scritta della parte	
proprietaria.	, · · · · · · · ·
FONDAZIONE ANTONINO CAPONNETTO COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO	
Solotoe Colla. XIV	
Salvatore Calleri Giovanni Malagò	
Roma, 31 ottobre 2018	